

Circolare n. 10 GLP/cg
6 febbraio 2018

ISTITUZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO DA ASSEGNARE A CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE - L.R. 25 GENNAIO 2018 N. 7

SINTESI

E' istituito il codice identificativo di riferimento (CIR) per le case ed appartamenti per vacanze, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della L. 431/1998.

Con la modifica della normativa vigente ad opera della Legge regionale in oggetto, viene istituito il **codice identificativo di riferimento** (CIR) per le case ed appartamenti per vacanze, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della L. 431/1998, che deve essere indicato nella pubblicità, promozione e commercializzazione delle relative offerte con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato.

Tale codice è riferito al numero di protocollo rilasciato al momento della ricezione della comunicazione di avvio dell'attività.

Con apposita Delibera, da adottare entro il **30 giugno 2018**, la Giunta regionale disciplinerà il CIR.

Pubblicano, inoltre, il CIR sugli strumenti utilizzati, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di cui sopra.

A partire dal **1° settembre 2018** sarà obbligatorio indicare il codice per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato.

Per i soggetti che non ottemperano correttamente all'obbligo, ovvero che contravengono all'obbligo di riportare il CIR, che lo riportano in maniera errata o ingannevole, è prevista la **sanzione pecuniaria** da euro 500 a euro 2.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.

In caso di **reiterate violazioni** la sanzione è raddoppiata e il Comune può, nei casi più gravi, previa diffida, disporre la sospensione non superiore a 3 mesi o la cessazione dell'attività.



allegato